

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 11-5284

L.R. 30/2008, articolo 4. Approvazione dei criteri, anno 2022, per la concessione, in favore di Amministrazioni comunali e provinciali, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà e per la bonifica, mediante rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata a seguito di inottemperanza a ordinanze di bonifica. Dotazione finanziaria di euro 2.055.614,32.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che il territorio piemontese è interessato da una diffusa presenza di manufatti contenenti amianto e la legge regionale 30/2008 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*", in particolare:

- prevede, tra gli obiettivi dalla stessa elencati all'articolo 1, la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
- all'articolo 4, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto;
- al successivo comma 2, sancisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 101/2003 "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto".

Premesso, inoltre, che:

in attuazione del soprarichiamato articolo 4, la Giunta regionale, sin dall'anno 2009, ha avviato più programmi di finanziamento per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevalentemente ad utilizzo scolastico;

più recentemente, con D.G.R. n. 13-2968 del 12 marzo 2021, sono stati approvati i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di coperture in cemento-amianto di proprietà privata a seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica, nonché i criteri per la concessione di contributi in favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge regionale 30/2008, per la realizzazione di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto.

Ritenuto opportuno, anche in continuità delle iniziative finora condotte, prevedere, per l'anno 2022, di incentivare il completamento delle operazioni di bonifica di manufatti degli edifici di proprietà comunale e provinciale e, allo stesso tempo, di rinnovare il sostegno ai Comuni per consentire gli interventi sugli edifici di proprietà privata che sono stati oggetto di ordinanze di bonifica ed alle quali non è stato ottemperato, dato atto che il perdurare di tali situazioni comporta potenziali rischi per la salute e per l'ambiente.

Dato atto che, a tale fine, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, ha elaborato una proposta operativa per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, tenendo conto, in particolare, che:

la dotazione finanziaria complessivamente a disposizione è pari a € 2.055.614,32 prenotati con determinazione dirigenziale n. 886/A1603B del 29 dicembre 2021 del Settore regionale Servizi Ambientali sul capitolo di fondi regionali 229990, per euro 795.614,32 sull'annualità 2022 (prenotazione n. 2022/3166) e per € 1.260.000,00 sull'annualità 2023 (prenotazione n. 2023/688); sulla base delle suddette risorse complessivamente disponibili e delle stime relative alla presenza di amianto sul territorio, risulta congruo destinare €1.755.614,32 per la pubblicazione di un bando in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di proprietà ed € 300.000,00 ai fini della pubblicazione di un bando in favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di rimozione di coperture in cemento-

amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunale non ottemperate, con azione di rivalsa da parte delle Amministrazioni stesse.

Vista la L.R. 30/2008 *“Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”*;

vista la L. n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 *“Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020”*;

visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”*;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 *“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte”*.

vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 *“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”*;

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 *“Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”*;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Sentita, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 30/2008, la Commissione consiliare competente in data 15 giugno 2022 e visto il parere favorevole comunicato dalla V Commissione, condizionato all’accoglimento di una proposta di modifica ai criteri per la concessione dei contributi, di cui ai punti 2 e 5 del sopra richiamato documento, in modo da riconoscere un criterio premiante ai Comuni esclusi dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, ma comunque limitrofi a tale perimetrazione.

Dato atto che si è provveduto al recepimento di tale proposta di modifica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

- di approvare, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30/2008, l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i criteri per la concessione di contributi in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di loro proprietà ed i criteri per la concessione di contributi alle Amministrazioni comunali per la bonifica, mediante rimozione, di coperture in cemento-amianto, di proprietà privata a seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica, come definiti con D.G.R. n. 13-2968 del 12 marzo 2021, destinando complessivi euro 2.055.614,32;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

la spesa prenotata con determinazione dirigenziale n. 886/A1603B del 29 dicembre 2021, per € 795.614,32 sul capitolo di fondi regionali 229990 (prenotazione n. 2022/3166) e per € 1.260.000,00 sul capitolo 229990 (prenotazione n. 2023/688) nell'ambito della Missione 09, Programma 02; le somme oggetto della prenotazione n. 2022/3166 sull'annualità 2022 verranno ripartite per € 645.614,32 a copertura finanziaria del bando in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per gli edifici di proprietà e per € 150.000,00 per la copertura finanziaria del bando destinato ai Comuni per gli interventi in sostituzione; le somme oggetto della prenotazione n. 2023/688 sull'annualità 2023 verranno ripartite per € 1.110.000,00 a copertura finanziaria del bando in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per gli edifici di proprietà e per la restante quota di € 150.000,00 per la copertura finanziaria del bando destinato ai Comuni per gli interventi in sostituzione;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteri, per l'anno 2022, per la concessione, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/2008

PREMESSE

La legge regionale 30/2008 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*", in particolare:

- prevede, tra gli obiettivi dalla stessa elencati all'articolo 1, la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
- all'articolo 4, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto;
- al successivo comma 2, sancisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 101/2003 "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto".

In attuazione del soprarichiamato articolo 4, la Giunta regionale, sin dall'anno 2009, ha avviato più programmi di finanziamento per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevalentemente ad utilizzo scolastico. Più recentemente, con D.G.R. n. 13-2968 del 12 marzo 2021, sono stati approvati i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di coperture in cemento-amianto di proprietà privata a seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica, nonché i criteri per la concessione di contributi in favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge regionale 30/2008, per la realizzazione di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto.

1. RISORSE FINANZIARIE E RIPARTO

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 2.055.614,32 prenotati con determinazione dirigenziale n. 886/A1603B del 29 dicembre 2021 del Settore regionale Servizi Ambientali sul capitolo di fondi regionali 229990, per euro 795.614,32 sull'annualità 2022 (prenotazione n. 2022/3166) e per € 1.260.000,00 sull'annualità 2023 (prenotazione n. 2023/688).

Tali risorse, tenuto conto delle stime relative alla presenza di amianto sul territorio, saranno così ripartite:

- € 1.755.614,32, per il bando a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di proprietà;
- € 300.000,00, per il bando a favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunale non ottemperate, con azione di rivalsa da parte delle Amministrazioni stesse.

Le somme oggetto della prenotazione n. 2022/3166 sull'annualità 2022 verranno ripartite per € 645.614,32 a copertura finanziaria del bando per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di proprietà comunale e provinciale e per € 150.000,00 per la copertura finanziaria del bando

in favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunali non ottemperate.

Le somme oggetto della prenotazione n. 2023/688 sull'annualità 2023 verranno ripartite per € 1.110.000,00 a copertura finanziaria del bando per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di proprietà comunale e provinciale e per la restante quota di € 150.000,00 per la copertura finanziaria del bando in favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunali non ottemperate.

2. BENEFICIARI

La partecipazione al bando sarà aperta alle Amministrazioni comunali piemontesi, con esclusione dei Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi statali e regionali.

Fermo restando quanto sopra riportato, per quanto riguarda la concessione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto negli edifici pubblici di proprietà, i soggetti beneficiari sono le Amministrazioni comunali e provinciali proprietarie dei suddetti edifici.

Fermo restando quanto riportato nel primo periodo, per quanto riguarda la concessione di contributi per la rimozione delle coperture in cemento-amianto negli edifici di proprietà privata, effettuata a seguito di inottemperanza alle ordinanze, i soggetti beneficiari sono le Amministrazioni comunali come definiti con D.G.R. n. 13-2968 del 12 marzo 2021.

3. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DEGLI EDIFICI

Di seguito sono riportati i criteri per quanto riguarda la concessione di contributi in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di proprietà:

a) dare priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice friabile, presso edifici e strutture di proprietà pubblica;

b) tenuto conto di quanto disposto al punto a), considerare, per il calcolo dei punteggi delle istanze ai fini della formazione della graduatoria, le indicazioni contenute nell'allegato 3 alla D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009 come modificate in attuazione della D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019;

c) a parità di punteggio delle istanze, tenere conto delle seguenti ulteriori indicazioni in ordine decrescente di priorità:

1. edifici e strutture adibite ad utilizzo scolastico;

2. precedenza agli interventi ricadenti nei Comuni il cui territorio confina direttamente con il SIN di Casale Monferrato;

3. ordine cronologico di trasmissione via PEC delle istanze di contributo;

d) le istanze relative agli interventi su edifici e strutture cimiteriali costituiscono elenco di finanziamento a minore priorità.

4. SPESE AMMISSIBILI E TETTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Le risorse assegnate con il contributo regionale dovranno garantire la copertura dei costi di bonifica con rimozione e di ripristino strettamente conseguenti, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA.

L'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Amministrazioni comunali e provinciali quale quota di cofinanziamento delle opere.

Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi.

Al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi, risulta congruo definire in € 250.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza.

5. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, CON RIMOZIONE, DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO DI ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI BONIFICA

Per quanto riguarda i criteri di priorità da adottare per la concessione di contributi in favore delle Amministrazioni comunali per la bonifica, con rimozione, delle coperture in cemento-amianto degli edifici di proprietà privata effettuata a seguito di inottemperanza alle ordinanze, occorre fare riferimento ai risultati del processo diagnostico condotto da Arpa e da ASL secondo la metodologia del "*Protocollo regionale per la gestione di esposti/ segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici*" approvato con D.G.R. n. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012, che porta ad assegnare ad ogni copertura valutata uno stato di degrado (buono, discreto, scadente, pessimo) ed un indice di esposizione (basso, medio, alto).

Si confermano i criteri definiti con D.G.R. n. 13-2968 del 12 marzo 2021 e che di seguito si riportano:

- gli interventi di rimozione delle coperture caratterizzate da più elevati stato di degrado e indice di esposizione, garantendo la priorità della bonifica delle coperture in stato di degrado pessimo e con indice di esposizione elevato;
- a parità di classe di stato di degrado sarà data priorità alla rimozione delle coperture in cemento-amianto aventi un punteggio numerico più elevato dell'indice di esposizione;
- in caso di ulteriore parità, saranno considerati prioritari gli interventi sulle coperture di maggiore estensione;
- in subordine si darà precedenza agli interventi ricadenti nei Comuni il cui territorio confina direttamente con il SIN di Casale Monferrato;
- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di trasmissione delle richieste di contributo.

6. SPESE AMMISSIBILI E TETTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO PER LA BONIFICA, CON RIMOZIONE, DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO DI ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI BONIFICA

Le risorse assegnate con il contributo dovranno garantire la copertura dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA.

L'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Amministrazioni comunali.

Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi. I costi per il ripristino delle coperture rimosse restano a carico del Comune.

Al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi si individua in € 50.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza.

7. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione dei contributi è fissato in 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze. La Regione potrà richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa, assegnando a tale fine un congruo termine per rispondere, durante il quale i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore regionale Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.